

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 7 MARZO 1958

(130^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

E DEI

Vice Presidenti LAMBERTI
e MERLIN Angelina

INDICE

Disegni di legge:

« Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica » (1595-B) (D'iniziativa dei senatori Negrone ed Elia) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1861
RUSO Salvatore, <i>relatore</i>	1861

« Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili » (2428) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1857, 1858, 1859
GIUA	1858
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	1858
ZANOTTI BIANCO, <i>relatore</i>	1857

« Riapertura dei termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28 » (2480) (D'iniziativa

del deputato Martino Gaetano) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1859
DI ROCCO, <i>relatore</i>	1859

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Grammatico, Lamberti, Merlin Angelina, Negrone, Page, Paolucci Di Valmaggiore, Roffi, Salvatore Russo, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Barbaro è sostituito dal senatore Franza.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili » (2428) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANOTTI BIANCO, *relatore*. Sono superflui commenti al disegno di legge in oggetto: basta leggere l'articolo 1, che comprende la sostanza del provvedimento. Tutti gli enti, gli

istituti ed i privati che, come è avvenuto negli ultimi tempi, distribuiscono illegalmente qualifiche accademiche, vengono puniti con ammenda da centocinquanta mila lire a trecento mila, e coloro che fanno uso delle qualifiche sui biglietti da visita sono puniti con ammenda da trentamila a duecento mila lire.

Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Vorrei sapere se tra le qualifiche di carattere professionale è compresa anche quella di ingegnere. Ricordo infatti una sentenza della Corte di cassazione di circa trenta anni fa, per cui si disse che ingegnere è colui che è dotato d'ingegno. Abbiamo in Italia decine di geometri che scrivono sul biglietto da visita la qualifica di ingegnere. Come ci si protegge da simili illegalità? Esiste in un paese delle Marche una cosiddetta Accademia internazionale universitaria, che consta di sole quattro stanze, in cui vengono rilasciati titoli di dottore nelle varie materie universitarie, dietro pagamento di duecentocinquantomila lire. Vorrei proporre pertanto questo emendamento all'articolo 1: dopo le parole « di carattere professionale » aggiungere le parole « ivi compresa quella di ingegnere ».

PRESIDENTE. La sua proposta è logica, ma l'inserimento di un emendamento porterebbe al ritorno del disegno di legge alla Camera.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Presenterò allora un ordine del giorno contenente il concetto da me espresso.

PRESIDENTE. D'altra parte l'espressione « qualifiche di carattere professionale » comprende tutte le qualifiche.

GIUA. L'articolo 2 prevede anche la reclusione per i trasgressori; mi pare che ciò sia eccessivo. Tuttavia non presento emendamenti, per evitare il ritardo dell'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella *honoris causa*, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

(È approvato).

Art. 2.

È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150.000 a lire 300.000.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore, compresa quella *honoris causa*, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del Codice penale.

(È approvato).

Art. 3.

Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

(È approvato).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Presento il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione del Senato, a proposito dell'articolo 1 del disegno di legge circa il

” Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili ”, ritiene che anche il titolo di ingegnere debba intendersi compreso tra quelli il cui conferimento deve sottostare alle modalità contemplate dalla legge ».

PRESIDENTE. Il Governo ne terrà conto in sede di attuazione. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Martino Gaetano: « Riapertura dei termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28 » (2480) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Martino Gaetano: « Riapertura dei termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, *relatore*. Il disegno di legge in oggetto nasce dalla necessità di dotare il settore della danza di insegnanti veramente competenti. Il proponente ha presentato allo scopo un disegno di legge che, in primo luogo, riapre i termini per la presentazione delle domande per il giudizio di idoneità. Questa prima disposizione è ritenuta necessaria perchè molti, per ragioni di vario genere, non furono in grado di presentare la domanda entro i termini di legge.

In secondo luogo con il presente disegno di legge si mira a regolarizzare la posizione di coloro che, senza avere il titolo specifico, esercitano la professione di insegnante di danza. Infine, si dà facoltà al Consiglio dei professori dell'Accademia nazionale di danza di concedere, in casi eccezionali, l'abilitazione all'insegnamento ad artisti di fama internazionale, sia nell'intento di dare un riconoscimento a persone

particolarmente provette, sia per procurare ottimi insegnanti.

Infine, il disegno di legge si prefigge l'istituzione di una tassa per il rilascio del diploma di abilitazione all'insegnamento.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Sono ammessi al giudizio di idoneità i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonchè i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza.

(È approvato).

Art. 3.

Il giudizio di idoneità è pronunciato dalla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.

(È approvato).

Art. 4.

Alla Commissione di cui al precedente articolo è altresì devoluto il riconoscimento, in base all'esame delle domande presentate en-

tro lo stesso termine indicato dall'articolo 1, del diritto di assumere, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il titolo di maestro di danza nonchè di esercitare la relativa professione.

(È approvato).

Art. 5.

A coloro ai quali è stata o sarà riconosciuta per titoli l'idoneità all'insegnamento della danza ed a coloro che hanno il diritto di esercitare la relativa professione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza di primo grado.

(È approvato).

Art. 6.

A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potrà essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneità, l'abilitazione all'insegnamento della danza che è di primo o di secondo grado.

L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e può essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna — orchestrale, o per entrambe le discipline.

L'abilitazione di secondo grado è concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna — orchestrale, cioè della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica. La abilitazione di secondo grado è inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza.

A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, è conferita l'abilitazione di secondo grado.

(È approvato).

Art. 7.

Possono altresì presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneità, gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza.

Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.

(È approvato).

Art. 8.

Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il Collegio dei professori dell'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, propone al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

(È approvato).

Art. 9.

È istituita la tassa erariale per il rilascio del diploma di abilitazione di lire 10.000 (diecimila).

Nessun diploma o certificato può essere rilasciato a coloro che non dimostrino di aver pagato tale tassa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente MERLIN Angelina

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Negroni ed Elia: « Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica » (1595-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Negroni ed Elia: « Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SALVATORE, *relatore*. Le modificazioni apportate dalla Camera al disegno di legge sono semplicemente formali. Infatti, mentre nell'articolo 1 del disegno di legge da noi approvato era detto « i funzionari di grado sesto », nel testo approvato dalla Camera è detto « i funzionari con qualifica di direttore di divisione od equiparata ». Per quanto riguarda l'articolo 2, laddove, nel testo approvato dal Senato, era detto « si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo n. 215, ecc. », la Camera ha modificato nel modo seguente: « si provvederà, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con i fondi stanziati sul capitolo n. 215 ».

Poichè, come i colleghi possono rilevare, si tratta di precisazioni solo formali, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura degli articoli nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il trattamento di missione ai presidenti delle Commissioni di esami di maturità artistica, quando compete, è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione od equiparata, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

(È approvato).

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con i fondi stanziati sul capitolo n. 215 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.